

DCO 501/2012/R/GAS
REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS PER IL QUARTO
PERIODO DI REGOLAZIONE
Orientamenti iniziali
Osservazioni INTEGRATIVE ANIGAS

Milano, 28 gennaio 2013

Con il presente documento Anigas integra le osservazioni agli spunti per la consultazione di cui al DCO 501/12/R/gas, già trasmesse alla Direzione Infrastrutture lo scorso 17 gennaio.

PARTE I – Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione

Q5. Si condividono gli orientamenti sulla gestione della dinamicità degli impianti illustrati nell'Appendice 3? Si ritiene che, ai fini della regolazione incentivante la riduzione delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, i livelli di partenza possano essere calcolati sulla media dei tre anni, anziché due, precedenti l'anno di inizio del quarto periodo di regolazione?

Per quanto riguarda le interconnessioni di impianti che non presentano valori tendenziali già fissati, Anigas non condivide la regola generale proposta che prevede l'esclusione di nuovi impianti costituiti anche se al di sopra della soglia dimensionale in quanto si ritiene che la definizione di nuovi livelli debba essere prevista anche per gli impianti che nel corso del periodo di regolazione superino la soglia minima del numero di clienti per la partecipazione agli incentivi.

Si condividono invece le regole proposte per la definizione dei livelli tendenziali nei casi di unione di impianti per i quali sono già definiti i livelli tendenziali attraverso la media ponderata sul numero di clienti finali.

Q.6 Osservazioni in merito agli orientamenti di regolazione della sicurezza del servizio di distribuzione del gas. Motivare le risposte.

Con riferimento alla lettera:

i) Obblighi di ispezione della rete – (punto 7.1 del DCO e seguenti)

Si conferma la proposta della scrivente Associazione di reintrodurre la regola originariamente prevista dalla delibera n. 236/00 in relazione all'ispezione della rete sugli impianti di dimensioni inferiori ad una certa soglia (per gli impianti di lunghezza complessiva inferiore a 50 Km), prevedendo la possibilità di effettuare l'ispezione programmata al 100% in un unico anno. Per tali casi si propone in particolare di adottare con continuità una regola per la quale, una volta effettuata l'ispezione, l'impresa di distribuzione sia esonerata dall'effettuazione dell'ispezione nei due anni successivi per le reti in alta e media pressione e nei tre anni successivi per le reti in bassa pressione.

Con riferimento alla lettera:

m) Periodo di “subentro” (punto 10.9 e seguenti)

Si conviene sulla necessità che le attività di gestione del sistema distributivo e le prestazioni erogate al cliente finale siano effettuate nel rispetto dei principi e degli standard specifici di qualità del servizio, sin dall'inizio del nuovo esercizio.

Non si ritiene invece opportuno che il periodo di subentro sia rimosso in relazione agli obblighi di comunicazione degli operatori verso l'Autorità. In considerazione del fatto che il servizio di distribuzione sarà assegnato per ambiti territoriali sovracomunali, si rileva la complessità, per il gestore subentrante, di reperire tutti i dati da una pluralità di gestori uscenti. Si evidenziano, inoltre, possibili profili di responsabilità implicitamente indotti dalla vigente disciplina che potrebbero ricadere sul soggetto subentrante nell'ambito della precitata comunicazione in relazione a dati ed informazioni forniti dal gestore uscente.

La rimozione del periodo di subentro porrebbe ulteriori criticità in relazione alla gestione dei livelli generali di qualità ovvero di obblighi di servizio caratterizzati da un orizzonte temporale annuale. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui il subentro nella gestione avvenga nell'ultimo trimestre dell'anno. In tal caso il gestore subentrante potrebbe trovarsi nell'impossibilità di assolvere ai predetti obblighi scontando, in tal modo, una penalizzazione che potrebbe derivare da scelte tecnico-gestionali del gestore uscente.

Alla fine dell'elenco si aggiunge un'ulteriore lettera:

o) Accesso al meccanismo degli incentivi per la sicurezza

Nell'ambito del sistema incentivante si propone di allineare i requisiti dei laboratori che effettuano le analisi gascromatografiche a quanto previsto dalla UNI 7133-2 e di assicurare il riconoscimento di un maggior incentivo agli operatori che eseguano le misure del grado di odorizzazione avvalendosi di un laboratorio accreditato presso ACCREDIA.

Q.12 Quali altri aspetti dovrebbero essere tenuti in conto dall'Autorità in un'ottica di semplificazione e di sostenibilità della regolazione della sicurezza del servizio di distribuzione? Motivare la risposta.

In questo spunto oltre l'osservazione in tema di catalogazione degli “Incidenti da gas” è da integrarsi anche la risposta in tema di “Comunicazioni annuali dei dati di sicurezza del servizio” inserita erroneamente inseriti allo spunto Q13.

Q.13 Osservazioni in merito agli orientamenti di regolazione della continuità del servizio di distribuzione del gas. Motivare le risposte.

La risposta a questo spunto è: Anigas concorda in linea generale con le proposte formulate nel DCO ai fini di una semplificazione della regolazione della qualità in tema di continuità del servizio.

PARTE II – Qualità commerciale del servizio di distribuzione

Q.16 Osservazioni in merito agli orientamenti di regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas. Motivare le risposte.

Con riferimento allo spunto di cui alla lettera:

i) Trattamento della sospensione per morosità anche per effetto di richiesta di switching (punto 14.28 del DCO).

Al fine di minimizzare l'onerosità della riattivazione in tale casistica nell'eventualità in cui non sia fissato un appuntamento col cliente, si ritiene opportuna la fissazione del 1° giorno lavorativo del mese – anziché del 1° giorno del mese – come termine per l'esecuzione di tale prestazione.

Inoltre, si richiamano le considerazioni espresse circa l'esigenza di aggiornare lo standard di comunicazione di cui alla Determina 1/11 creando una prestazione appositamente dedicata, diversa dall'attuale prestazione di riattivazione dopo sospensione per morosità, che consenta al venditore entrante la fissazione di un appuntamento per la riattivazione della fornitura. Al riguardo, si ritiene che una possibile implementazione di tale soluzione potrebbe essere realizzata prevedendo un flusso standard di comunicazione *ad-hoc* (R02) con il quale il distributore comunica al venditore entrante che sarà effettuato un tentativo di riapertura del PdR il 1° giorno lavorativo del mese; il venditore entrante, anche se non sarà ancora titolare del PdR, potrà eventualmente indicare una diversa data fissando un appuntamento con il cliente mediante il meccanismo attuale di rischedulazione; in caso di esito negativo dell'intervento, sarà comunque possibile la rischedulazione dell'appuntamento da parte della società di vendita seguendo i flussi di comunicazione relativi alla definizione dell'appuntamento.

Con riferimento allo spunto di cui alla lettera:

j) Revoca della richiesta di sospensione della fornitura da parte del venditore che pervenga dopo le 14 del giorno lavorativo precedente quello dell'intervento programmato(punto 14.28 del DCO).

In linea con quanto già espresso, si propone che l'eventuale revoca della richiesta di chiusura per morosità sia trasmessa dall'utente della rete al distributore sotto forma di richiesta di riattivazione R01. L'allineamento del livello specifico di qualità commerciale della prestazione di riattivazione R01 a due giorni lavorativi, inoltre, renderebbe congruente tale meccanismo con le tempistiche previste per la trasmissione dell'esito della prestazione di chiusura per morosità di cui al comma 6.3 del TIMG.

In ogni caso, tenendo conto anche dell'attività svolta all'interno del GDL avviato dall'Autorità, ribadiamo la necessità di pervenire al più presto a soluzioni condivise che individuino strumenti transitori di rapida applicazione oltre che definire i flussi attinenti a tale prestazione.

Q.19 Quali altri aspetti dovrebbero essere tenuti in conto dall'Autorità in un'ottica di semplificazione e di sostenibilità della regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas? Motivare la risposta.

In aggiunta a quanto già riportato nella precedente lettera, si richiamano le considerazioni espresse in risposta al DCO 341/12 con riferimento ai casi di mancato rispetto dell'appuntamento da parte del cliente finale, ove l'appuntamento sia previsto. Al riguardo, si ritiene opportuno che gli strumenti regolatori prendano in considerazione gli oneri che ricadono sull'operatore nel caso in cui, a fronte dell'invio di una squadra e di attrezzature sul luogo, la prestazione non possa essere eseguita a causa dell'assenza del cliente finale o di una persona delegata. Tali oneri impropri potrebbero essere peraltro significativamente superiori al valore di un eventuale indennizzo automatico che il distributore sarebbe tenuto a erogare in caso di mancato rispetto del livello specifico di qualità commerciale della prestazione per cause dipendenti dall'esercente.